

Codice di Procedura Civile
Disp. per l'attuaz. del C.P.C. e disp. transitorie
disp.att.c.p.c. art. 161. Giuramento dell'esperto e dello stimatore.

161. Giuramento dell'esperto e dello stimatore.

L'esperto nominato dal giudice a norma *dell'articolo 568* ultimo comma del Codice presta giuramento di bene e fedelmente procedere alle operazioni affidategli.

L'ufficiale giudiziario che per la stima delle cose da pignorare si avvale dell'opera di uno stimatore, prima che questi incominci le sue operazioni, deve raccogliergli il giuramento di bene e fedelmente procedere alla stima [c.p.c. 68, 518, 532].

Il compenso dell'esperto o dello stimatore nominato dal giudice o dall'ufficiale giudiziario è calcolato sulla base del prezzo ricavato dalla vendita. Prima della vendita non possono essere liquidati acconti in misura superiore al cinquanta per cento del compenso calcolato sulla base del valore di stima ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Comma aggiunto dall'art. 14, comma 1, lett. a-ter), D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, a decorrere dal 21 agosto 2015.